

Norme per l'informazione del consumatore

Regolamento applicativo della legge 10 aprile 1991, n. 126

in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1997

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Obblighi di informazione)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 10 aprile 1991, n. 126, di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina la apposizione, sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale, di indicazioni chiaramente visibili e leggibili, relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea;
- c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano ai prodotti oggettivamente destinati ad essere utilizzati da persone fisiche che agiscono per fini estranei alla loro attività professionali.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 bis della legge, i prodotti oggetto di specifiche direttive o altre disposizioni comunitarie e delle relative norme nazionali di recepimento.

3. Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge, per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente regolamento si applicano per gli aspetti non disciplinati.

CAPO II

MODALITA' DI APPOSIZIONE DELLE INDICAZIONI

Art. 3

(Indicazioni per i prodotti preconfezionati)

1. Le indicazioni di cui all'art. 1 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato oppure sulla etichetta fissata o legata al medesimo oppure su anelli, fascette o dispositivo di chiusura, al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore; le indicazioni devono essere indelebili e contenute in un unico campo visivo e devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.

2. Le istruzioni, le precauzioni e le indicazioni relative alla destinazione d'uso di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) della legge, possono essere altresì, riportate in altra documentazione illustrativa fornita unicamente al prodotto.

3. Per i prodotti preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in un fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui al presente articolo possono figurare su un documento commerciale relativo a detti prodotti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 nel momento in cui sono offerti al consumatore.

Art. 4

(Indicazioni per prodotti sfusi)

1. Nel caso di prodotti non preconfezionati venduti sfusi e di prodotti preconfezionati venduti previo frazionamento, le indicazioni di cui all'articolo 1 possono essere anche apposte su apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, ovvero affisso nei comparti dei locali di vendita in cui sono esposti, in modo che siano adeguatamente ed integralmente visibili dai potenziali acquirenti.

Art. 5

(Indicazioni in lingua non italiana)

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge, le indicazioni previste dal presente regolamento devono essere apposte in lingua italiana.

2. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

3. Qualora le indicazioni di cui al presente regolamento siano apposte in più lingue, quelle in lingua italiana devono essere riportate con caratteri di visibilità e leggibilità, non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

CAPO III

DENOMINAZIONE LEGALE O MERCEOLOGICA

Art. 6

(Indicazione della denominazione legale o merceologica)

1. La denominazione legale o merceologica di un prodotto consiste nella denominazione prevista dalle disposizioni che lo disciplinano ovvero, in mancanza, nella denominazione risultante da usi e consuetudini ovvero, in mancanza, nella descrizione del prodotto accompagnata dalle ulteriori informazioni sulla sua natura e destinazione d'uso che consentano al possibile acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere ragionevolmente confuso.

Art. 7

(Esclusioni dell'obbligo di indicazione)

1. L'indicazione della denominazione merceologica di un prodotto può essere omessa allorché questa appaia manifesta dall'aspetto del prodotto stesso.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, i prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà devono comunque riportare l'indicazione della denominazione merceologica.

CAPO IV

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

Art. 8

(Individuazione delle sostanze e dei preparati pericolosi)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente" si intendono le sostanze ed i preparati regolamentati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive norme di modificazione ed attuazione.

Art. 9

(Indicazione delle sostanze e dei preparati pericolosi)

1. L'eventuale presenza nei prodotti dei materiali e delle sostanze di cui all'articolo 8 deve essere sempre dichiarata, qualora tali materiali e sostanze, in occasione dell'uso, anche non appropriato purché, ragionevolmente prevedibile, dell'immagazzinamento o dello smaltimento del prodotto possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un rischio per l'uomo, le cose o l'ambiente.

2. Le indicazioni di cui al presente articolo, in mancanza di specifiche disposizioni, devono essere apposte con caratteri di visibilità, e leggibilità, adeguate alla dimensione del prodotto o della confezione; detti caratteri di visibilità devono, comunque, essere superiori a quelli con cui vengono riportate le altre indicazioni di cui al presente regolamento.

CAPO V

MATERIALI IMPIEGATI E METODI DI LAVORAZIONE

Art. 10

(Indicazioni dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione)

1. Devono essere dichiarati i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione che assumono rilevanza in relazione al prodotto che:

- a) per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità, di presentazione o di pubblicizzazione, può essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio per i quali sono impiegati materiali o metodi di lavorazione che attribuiscono caratteristiche d'impiego o di durata ovvero valore economico superiori o comunque diversi rispetto al prodotto stesso;
- b) in ragione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione, impone limitazioni o cautele particolari nell'uso cui sarà, ragionevolmente

destinato dal consumatore, diverse da quelle relative ad uno o più prodotti in commercio con i quali può essere confuso per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione.

2. E' fatta salva la facoltà, di dichiarare comunque i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione.

Art. 11

(Esclusione dall' obbligo di indicazione)

1. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione i prodotti per i quali questi sono già resi manifesti dalla denominazione legale e merceologica, ovvero che sono già assoggettati a discipline speciali che prescrivono l'indicazione dei materiali aventi rilievo per il consumatore.

CAPO VI

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO

Art. 12

(Istruzioni)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) della legge, devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.

2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell'uso cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla indicazione effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 1, devono essere indicate al consumatore le limitazioni temporali nell'uso del prodotto, conseguenti alla perdita o modifica delle sue qualità essenziali per effetto del decorso del tempo.

Art. 13

(Precauzioni d'uso)

I. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge e conformemente al disposto dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo il marzo 1995, n. 115, devono essere fornite al consumatore informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile, del prodotto, qualora tali informazioni non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze; devono essere altresì, marcati i prodotti o la partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione, singolarmente o per lotti.

2. Devono comunque essere indicate le precauzioni necessarie alla prevenzione dei rischi determinati dalla presenza delle sostanze e dei materiali pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 8 ovvero dalla combinazione con le sostanze ed i materiali con i quali il prodotto può prevedibilmente venire in contatto nell'uso cui e' destinato, qualora tali adempimenti non siano già, disciplinati da specifiche disposizioni.

Art. 14

(Categorie particolari di prodotti)

I. Con ulteriori provvedimenti possono essere approvate modalità tecniche di adempimento in relazione a particolari categorie di prodotti.

Il presente regolamento, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativa della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.